



TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione Specializzata in materia di impresa

R.G. n. 14043/2023

Il Giudice, sciogliendo la riserva ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso per sequestro conservativo proposto ante causam, la ricorrente esponeva che Emme Service srl era stata costituita nel 2008 ed esercitava l'attività di gestione in proprio e per conto terzi di stazioni di servizio per la vendita al dettaglio di carburanti e lubrificanti per autotrazione. In data 20.11.2021 la signora Alessandra Melotto, già socia sin dalla costituzione con una partecipazione pari al 20% del capitale sociale, era stata nominata amministratore unico e dal quel momento la contabilità non veniva aggiornata.

Con sentenza di data 22.12.2022 il Tribunale di Verona dichiarava l'apertura della procedura di Liquidazione giudiziale.

L'amministratore non consegnava al Curatore alcuna documentazione contabile, fiscale ed amministrativa.

Dall'ultima situazione patrimoniale disponibile, aggiornata alla data del 31.12.2021, risultava una "cassa assegni" di € 3.015,00 e una cassa contanti, pari a complessivi € 157.966,72, che non sono stati rinvenuti dalla Curatela.

Dalla documentazione a mani del curatore non risultava alcuna movimentazione della cassa che ne giustificasse la sparizione.

Il Curatore non aveva, inoltre, rinvenuto macchinari ed attrezzature iscritti a bilancio di verifica al 31.12.2021 al valore di € 132.973,44.

Tali condotte, in tesi del Curatore, avrebbero cagionato alla società e ai creditori un danno del complessivo importo di € 293.955,16.

Quanto al periculum in mora, l'amministratrice risulta proprietaria di un appartamento con autorimessa, che per la sua ubicazione nell'entroterra veronese, non costituisce garanzia sufficiente per la massa.





Inoltre, la condotta tenuta dalla resistente nell'ultimo anno di vita della società farebbe ritenere concreto il pericolo del compimento di atti dispositivi diretti ad impedire il soddisfacimento delle ragioni creditorie di parte ricorrente.

Concludeva chiedendo l'autorizzazione al sequestro conservativo di tutti i beni mobili, immobili, nonché di somme e di altre ragioni di credito fino alla concorrenza della somma di € 293.955,16.

Si costituiva la resistente, la quale rilevava che, in relazione alla voce immobilizzazioni materiali, l'importo netto contabile dei macchinari ed attrezzature non rinvenuti ammonterebbe ad € 48.706,74 e decurtato della quota parte dell'ammortamento relativo all'esercizio 2021 il loro valore dovrebbe essere ulteriormente ridotto all'importo di € 40.000.

Chiedeva, a tal fine, l'esibizione delle schede contabili di ciascun bene nonché del fondo di ammortamento.

Osservava che la contabilità non era stata tenuta regolarmente e che l'importo della cassa era di gran lunga inferiore all'importo indicato nella situazione patrimoniale.

Deduceva, inoltre, che lo studio Co.Mark di Roma, in persona del commercialista dott. Fabio Napoletano, era stato incaricato della tenuta della contabilità ancora dal precedente amministratore.

Chiedeva di chiamare in causa il dott. Napoletano, evidenziando che costui non aveva riscontrato le molteplici richieste di avere copia della documentazione contabile e che gli era ascrivibile la responsabilità esclusiva per la mancata tenuta della contabilità sociale.

Concludeva per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che si espongono.

I fatti illeciti di gestione imputati alla resistente - sottrazione della cassa e di cespiti - integrano fatti distrattivi del patrimonio sociale.

Prima di passare all'esame dei singoli addebiti preme precisare che, quando ad agire in giudizio, a norma dell'art. 146 L.F. sia il fallimento, sono esercitate cumulativamente sia l'azione sociale di responsabilità, avente natura contrattuale, sia l'azione dei creditori sociali il cui credito risarcitorio si fonda su titolo di responsabilità extracontrattuale, con tutte le conseguenze in ordine al differenziato regime dell'onere di allegazione e prova.





In effetti, l'azione sociale di responsabilità, ovvero l'azione che la società avrebbe potuto direttamente proporre nei confronti dei suoi amministratori, richiede che la procedura alleggi l'inadempimento degli obblighi gestori in capo all'amministratore, primo tra tutti l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, nonché alleggi e provi il danno ed il nesso causale rispetto all'inadempimento, danno che, in caso di atti distrattivi, consisterà nella perdita patrimoniale cagionata dalla relativa sottrazione imputabile all'organo amministrativo.

L'amministratore convenuto dovrà, invece, allegare e provare, ai sensi dell'art. 1218 cc, di avere adempiuto agli obblighi conservativi del patrimonio della società: egli è pertanto onerato di provare che gli atti di disposizione patrimoniale compiuti siano stati adottati nell'interesse della società, ovvero di non aver potuto adempiere a detti obblighi conservativi per fatto non imputabile.

Limitando l'esame del fumus boni iuris al profilo della responsabilità contrattuale e passando in rassegna separatamente le singole condotte distrattive addebitate alla resistente, emerge quanto segue dalla documentazione in atti.

Il curatore fallimentare non ha reperito, al momento dell'apertura del concorso, la cassa; tale circostanza espone l'organo gestorio alla relativa responsabilità per condotta distrattiva, in difetto di allegazione e prova dell'impiego di detti beni nell'interesse della società in bonis: il mancato reperimento non risulta, infatti, sorretto da alcuna giustificazione.

Sostiene genericamente la resistente che la reale consistenza della cassa era inferiore a quella risultante dalla situazione patrimoniale al 31.12.2021 e che la contabilità non era stata tenuta correttamente dallo studio Co.Mark di Roma all'uopo incaricato.

Tuttavia, l'irregolare e disordinata tenuta della contabilità integra una violazione dei doveri dell'amministratore e il conferimento di incarico professionale ad un soggetto terzo non elide la responsabilità in capo all'amministratore.

La sig.ra Alessandra Melotto era consigliere di amministrazione della società sin dalla costituzione della società e ne è divenuta amministratrice unico alla morte del fratello nel novembre 2021.

Il Curatore ha denunciato, in relazione all'esercizio 2022, la totale assenza di documentazione contabile, negoziale e fiscale, idonea a ricostruire, con un minimo di precisione e di attendibilità, la situazione patrimoniale e finanziaria della società, mentre





la cassa risultava esistente al 31.12.2021: la circostanza che il commercialista incaricato, pur a fronte dei numerosi solleciti inviati dalla resistente, non abbia predisposto e/o consegnato la documentazione contabile e fiscale relativa al 2022, non giustifica la sparizione della cassa: la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina.

Diverse considerazioni valgono invece per le immobilizzazioni materiali, che non sono concretamente identificabili sulla base della situazione patrimoniale al 31.12.2021.

La resistente ritiene che debba essere preso in esame l'importo delle immobilizzazioni al netto dell'ammortamento.

L'assunto è corretto.

È, infatti, la stessa ricorrente, onerata, come detto, di dare allegazione precisa e prova del danno sopportato e quindi della quantificazione del suo credito risarcitorio.

Peraltro, il ricorrente espone che nel 2008 Emme Service aveva stipulato due contratti di affitto di ramo di azienda per la distribuzione e la vendita al dettaglio di carburanti e lubrificanti per automezzi, nonché per la somministrazione di alimenti e bevande.

Tali contratti sono stati risolti a fine del 2020 dalle società concedenti, con cessazione dell'attività svolta.

Lo stesso Curatore, a pag. 5 della propria relazione (doc. 5) adombra l'ipotesi che le immobilizzazioni materiali si riferissero alle attrezzature e ai macchinari restituiti a seguito della cessazione dei contratti.

Si tratta di aspetti che andranno vagliati ed approfonditi nel giudizio di merito.

Quanto al periculum in mora, può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all'entità del credito.

Orbene, l'immobile di cui è proprietaria la resistente risulta gravato da ipoteca volontaria (doc. 12 fasc. resistente) e verosimilmente non è capiente rispetto al creditorio risarcitorio vantato dalla Curatela.

Sotto il profilo soggettivo, la connotazione distrattiva dell'addebito gestorio costituisce indice di noncuranza delle ragioni dei creditori sociali (Trib. Milano ord. 11.2.2020). Deve infatti presumersi che le condotte distrattive ascritte alla resistente non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori (Trib. Mi. ord. 28.5.2017).





In conclusione, viene concesso il sequestro conservativo fino a concorrenza dell'importo di € 157.966,72.

Spese al merito.

P Q M

visti gli artt. 669-quater c.p.c. e 671 c.p.c.

- 1) in accoglimento del ricorso proposto da Fallimento Emme Service srl autorizza il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti della resistente Melotto Alessandra, in favore del Fallimento, fino all'importo di € 157.966,72;
- 2) spese di lite alla sentenza.

Si comunichi.

Venezia, lì 14.1.2024

Il Giudice

dott.ssa Chiara Campagner

